

Deliberazione 2 marzo 2009 – ARG/gas 22/09

Rettifiche di errori materiali e modificazioni della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 marzo 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 8 giugno 1990, n. 142 (di seguito: legge n. 142/90);
- la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (di seguito: legge n. 498/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RQDG) del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08.
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG)” approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come modificata con la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08.

Considerato che:

- sono pervenute all’Autorità richieste di chiarimento sui contenuti della RTDG e che richieste di chiarimenti sono state formulate anche nel corso di incontri con imprese distributrici e associazioni di categoria;
- dagli approfondimenti eseguiti a seguito delle richieste di chiarimento di cui al precedente alinea è emersa l’esigenza di procedere a rettifiche di errori materiali e ad alcune modifiche della RTDG;
- l’articolo 13 della RTDG prevede che il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti fino al 31 dicembre 2003 in occasione di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d’impresa, fusioni o incorporazioni, è pari al costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell’impresa distributtrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall’incorporazione;
- il comma 1.1 della RTDG definisce come processo di aggregazione societaria l’acquisizione di rami d’impresa da parte di altre imprese distributrici, la fusione di due o più imprese distributrici o l’incorporazione di un’impresa distributtrice da parte di altra impresa distributtrice, mentre esclude dalla definizione di processo di aggregazione societaria le acquisizioni di pacchetti azionari e le trasformazioni di soggetti giuridici;
- le leggi n. 142/90 e n. 498/92 hanno riformato le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, imponendo modifiche nelle forme di gestione ammissibili, in particolare escludendo la possibilità di gestire il servizio mediante le aziende speciali del precedente ordinamento, che non avevano personalità giuridica;
- per altro il comma 1, dell’articolo 15, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che entro l’1 gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di

adeguamento alle disposizioni del medesimo decreto legislativo e che tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata;

- il comma 5, dell'articolo 15, del medesimo decreto legislativo n. 164/00 prevede che ai titolari degli affidamenti e delle concessioni di distribuzione del gas, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non ancora scadute alla fine del periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- il comma 7.6 della RTDG prevede che nel caso di determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento si proceda a una decurtazione a forfait del 10% rispetto al valore della quota parte del vincolo calcolato per l'anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all'anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati;
- non sono previste disposizioni per il caso di invio tardivo delle informazioni contabili necessarie per le determinazioni tariffarie.

Considerato inoltre che:

- il comma 38.2 della RTDG prevede che ai fini della fissazione dell'altitudine convenzionale H , da applicare nella determinazione della pressione barometrica assoluta p_b , si applichi un criterio semplificato per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar;
- le reti di distribuzione di gas diversi dal naturale vengono esercite a livelli di pressione mediamente più elevati rispetto alle reti di distribuzione del gas naturale;
- si sono riscontrati alcuni errori materiali.

Ritenuto che sia opportuno:

- estendere la previsione di cui all'articolo 13 della RTDG, relativa alle modalità di determinazione del costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, in occasione di processi di aggregazione societaria, anche al caso di subentri nella gestione conseguenti ad affidamenti mediante gara ai sensi del comma 5, articolo 15 del decreto legislativo n. 164/00;
- per le costituzioni di aziende speciali ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 142/90 e di società per azioni ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 498/92, conseguenti all'attuazione delle disposizioni della medesima legge n. 142/90 qualora non siano disponibili i dati storici stratificati come riportati nelle fonti contabili giuridiche dei soggetti che precedentemente gestivano il servizio, consentire l'utilizzo dei valori riportati nei libri cespiti delle medesime aziende speciali e società per azioni all'atto della loro costituzione;
- non estendere la possibilità di cui al precedente alinea al caso di trasformazioni di soggetti giuridici non dipendenti dall'applicazione di disposizioni di legge;

- ad integrazione prevedere che l'obbligo di acquisire e rendere disponibili i dati, di cui al comma 14.3 della RTDG, sia generalizzato a tutti i casi di subentro nella gestione conseguenti ad affidamenti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2003;
- disporre, in una logica di contenimento dei costi amministrativi legati alla gestione delle tariffe di distribuzione dei gas diversi dal naturale, una diversa soglia per l'applicazione di criteri semplificati ai fini della fissazione dell'altitudine convenzionale H rilevante per il calcolo della pressione barometrica assoluta p_b .

Ritenuto infine che sia opportuno

- definire regole per il caso di ritardo nell'invio delle informazioni contabili;
- meglio precisare la regolazione per le località in avviamento;
- correggere alcuni errori materiali.

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della RTDG

- 1.1 All'articolo 7, comma 7.6, dopo le parole "*sul risultato così ottenuto*" sono aggiunte le parole "*con efficacia fino all'esercizio in cui saranno resi disponibili i dati relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio.*"
- 1.2 All'articolo 7, dopo il comma 7.8, è aggiunto il seguente comma:
 - 7.9 "Entro 30 giorni dalla data di prima fornitura le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento ai fini della perequazione dei ricavi, fornendo tutti i dati previsti ai sensi del presente articolo della RTDG. I dati relativi al capitale investito di località in questi casi sono aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente quello di prima fornitura".
- 1.3 La rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni per casi particolari di indisponibilità delle informazioni per la ricostruzione dei dati storici stratificati".
- 1.4 All'articolo 13, comma 13.1, dopo le parole "*in occasione di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d'impresa, fusioni o incorporazioni,*" sono aggiunte le parole "*qualora non siano disponibili le informazioni per ricostruire i dati storici stratificati di cui al comma 12.1*".
- 1.5 All'articolo 13, dopo il comma 13.1, sono aggiunti i seguenti commi:
 - 13.1bis "Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti in occasione di subentro nella gestione del servizio a seguito di affidamento mediante gara ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, qualora non siano disponibili le informazioni per ricostruire i dati storici stratificati di cui al comma 12.1 è pari al costo storico originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili

obbligatorie della medesima impresa distributrice che è subentrata nella gestione del servizio.”.

- 13.1ter “Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, conferiti al momento della costituzione di aziende speciali ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di società per azioni ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, qualora non siano disponibili le informazioni per ricostruire i dati storici stratificati come riportati nelle fonti contabili giuridiche dei soggetti che precedentemente gestivano il servizio, è pari al costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell’impresa distributrice che risulta dal medesimo atto di costituzione”.
- 1.6 Alla rubrica dell’articolo 14 sono eliminate le parole “*all’interno di processi di aggregazione societaria avvenuti*”.
- 1.7 All’articolo 14, comma 14.2, sono eliminate le parole “*, in occasione di processi di aggregazione societaria,*”.
- 1.8 All’articolo 38, comma 38.2, le parole “*l’applicazione della seguente formula*” sono sostituite dalle parole “*l’applicazione di un coefficiente calcolato secondo la seguente formula*”.
- 1.9 All’articolo 43, comma 43.1, lettera c), le parole “*ai valori $IMN_{t-1,c}^{FAB}$* ” sono sostituite dalle parole “*ai valori $IMN_{t-1,c}^{FAB}$ e $AMA_{t-1,c}^{FAB}$* ”.
- 1.10 All’articolo 87, dopo il comma 87.1, sono aggiunti i seguenti commi:
- 87.2 “Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 87.3 e 87.4, ai fini della valutazione *ex-ante* dei ricavi che gli esercenti possono conseguire dall’applicazione delle componenti delle opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ durante il periodo di avviamento si assume una quantità di gas distribuito pari al prodotto tra il numero di punti di riconsegna, determinati ai sensi di quanto previsto al comma 8.2 della RTDG, e la quantità media di consumo attribuita a ogni punto di riconsegna, riportata nella Tabella 9 per fascia climatica di appartenenza della località in avviamento.”
- 87.3 “Nell’anno di prima fornitura, nelle singole località interessate, l’impresa distributrice applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative al servizio di distribuzione liberamente determinate.”
- 87.4 “Qualora la data di prima fornitura sia successiva al termine di cui al comma 7.1 della RTDG, l’impresa distributrice, nelle singole località interessate, applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative al servizio di distribuzione liberamente determinate nei due anni di prima fornitura.”
- 1.11 All’articolo 88, dopo il comma 88.1, è aggiunto il seguente comma:
- 88.2 “Ai fini della determinazione della pressione barometrica assoluta p_b , espressa in bar, di cui al comma 38.2, si assume l’altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna per tutti i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,035 bar. Per gli altri punti di riconsegna si identificano le fasce altimetriche di appartenenza di ciascun punto di riconsegna, secondo quanto previsto nel medesimo comma 38.2”

1.12 Dopo la Tabella 8, è aggiunta la seguente tabella:

Tabella 9: Consumo specifico per punto di riconsegna

Zona climatica	Consumo specifico(smc/pdr/anno)
B	190
C	460
D	255
E	485
F	335

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorità.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
- 2.2 Il testo della RTDG risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorità.energia.it)

2 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis